
Legge regionale 12 novembre 2007, n. 55

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 21.11.2007)

Art. 1

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è sostituito dal seguente:
- “3. L'esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 104 della l.r. 28/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:
- “2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 113 della l.r. 28/2005

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 28/2005, è sostituita dalla seguente:
“b) il titolo X del d.lgs 114/1998, fatti salvi l'articolo 28, comma 17 e l'articolo 30, comma 5.”.